



Comune di Rovereto

ORDINANZA

N. 42

Tipo: Temporanea

Pratica:

Dirigente/Responsabile: **ing. Larcher Andrea**

del **20/04/2018**

validità: **22/04/2018 22/04/2018**

OGGETTO:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE TRENTO A ROVERETO.

Il dirigente del servizio TECNICO E DEL TERRITORIO

Premesso che :

- nella programmazione dell'Amministrazione comunale sono stati inseriti interventi e opere lungo le strade cittadine al fine di poter riqualificare i singoli contesti;
- per poter procedere con l'inizio dei lavori succitati è necessario attuare preventivamente alcuni interventi propedeutici. Ai fini della sicurezza risulta essenziale la chiusura al traffico veicolare di alcuni tratti stradali cittadini, disciplinandone l'accesso ed il recesso come meglio esplicitato nel presente provvedimento;
- la proposta di cui sopra è stata attentamente istruita e valutata, sia per quanto attiene gli aspetti tecnico-viabilistici, sia per quanto concerne quelli procedurali, dal personale addetto (funzionari del Servizio tecnico e del territorio e/o agenti del servizio Polizia locale);
- dall'istruttoria condotta non sono emersi elementi ostativi per l'accoglimento della richiesta formulata e meglio identificata nell'ambito dell'oggetto della presente ordinanza dirigenziale;
- si ritiene pertanto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l'incolumità degli utenti della strada, anche nella logica di consentire il perseguitamento del superiore interesse pubblico, che nella fattispecie trova anche concretizzazione nella sollecita esecuzione dell'intervento prospettato.

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
- visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 29 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020;
- vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 di data 9 gennaio 2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – parte finanziaria, con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

ORDINA

- 1. l'istituzione del divieto di transito, anche ciclabile, a Rovereto nel tratto di viale Trento tra via Chiocchetti e via Brione, nel tratto di via Baratieri tra via Graser e viale Trento, e nel tratto di via Magazol tra via Cittadella e viale Trento, dalle ore 5.00 alle ore 18.00 del giorno domenica 22 aprile 2018;**
- 2. l'istituzione del senso unico, direzione da est ad ovest, sul tratto di via Magazol tra via Pasqui e via Cittadella per il periodo di cui al punto 1.**

PRECISA/AVVERTE CHE

- **contestualmente, vista la domanda di data 7 marzo 2018, prot. n. 15595 per l'autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dal Regolamento Comunale per l'attività rumorosa temporanea, presentata dal Servizio Tecnico e del territorio Ufficio Viabilità, nel presente provvedimento viene assorbita, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del citato regolamento, l'autorizzazione in deroga agli orari consentiti dall'art. 11 del regolamento comunale in materia di inquinamento acustico. L'attività rumorosa deve essere condotta avendo cura di ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo in considerazione del fatto che le attività si svolgono a ridosso di unità abitative residenziali;**
- sarà garantito, mediante la presenza di movieri e compatibilmente con le operazioni di cantiere, solo il recesso veicolare dei residenti e dei frontisti dai propri passi carrai, verso le uscite più vicine. Solamente nei casi di emergenza verrà garantito l'accesso veicolare agli edifici privati;
- saranno garantiti gli accessi ed i recessi pedonali per i residenti, i frontisti e le attività economiche, compatibilmente con le operazioni di cantiere, in considerazione della peculiarità delle lavorazioni da eseguire e della sicurezza ed incolumità fisica di terzi da

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

garantire. Al riguardo sarà vietato lo stazionamento e l'assembramento di persone non autorizzate sulla sede stradale e nelle specifiche aree interessate dalle lavorazioni, che verranno delimitate in successione a seconda della progressione dell'intervento;

- gli accessi ed i varchi al cantiere verranno presidiati al fine di garantire maggiori condizioni sicurezza ed incolumità fisica di terzi, nonché un miglior efficientamento dei transiti pedonali in relazione alle attività da svolgere in cantiere;
- gli agenti del servizio polizia locale sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza;
- la presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura delle maestranze del cantiere comunale e da ditte esterne;
- contro gli inadempienti si provvederà secondo quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- avverso il presente provvedimento inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
- il responsabile del presente provvedimento è l'ing. Andrea Larcher.

il dirigente
Luigi Campostrini